

Estratto dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino, RS 916.140)

Art. 2 Nuovi impianti

⁴ Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di una superficie inferiore a 400 m² i cui prodotti servono esclusivamente al fabbisogno privato del gestore, sempreché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie inferiore a 400 m² e prevedere l'obbligo di notifica.

Estratto delle disposizioni esecutive dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (CSC 917.400)

Art. 11 Impianti per uso personale

¹ I nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, nonché i nuovi impianti unici su una superficie a partire da 100 m² fino a un massimo di 400 m², i cui prodotti servono esclusivamente all'uso personale del coltivatore, devono essere notificati al Servizio specializzato per la viticoltura almeno un anno prima dell'impianto mediante modulo ufficiale.

² È vietato creare un vigneto di oltre 400 m² per poi frazionarlo in particelle di al massimo 400 m².

³ È anche vietato suddividere una superficie contigua non coltivata di oltre 400 m² in particelle misuranti al massimo 400 m² per poi coltivarla.

⁴ La distanza tra due impianti non inclusi nel catasto viticolo deve ammontare almeno a 10 m. La stessa distanza minima deve essere rispettata nei confronti di superfici inserite nel catasto viticolo.

Art. 12 Catasto viticolo

¹ Le superfici con impianti per uso personale non vengono registrate nel catasto viticolo.